



personalmente efficace, tecnicamente efficiente.

In questo numero:

Personale

- 1** Da luglio cambia il bonus fiscale in busta paga

Studio giallo s.r.l
società tra professionisti

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Personale

Da luglio cambia il bonus fiscale in busta paga

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Con gli stipendi di luglio il bonus fiscale di 80 euro (c.d. bonus Renzi) viene aumentato a 100 euro allargando anche il limite reddituale a 28.000 euro. Per i redditi da 28 a 40 mila euro i 100 euro mensili si trasformano in detrazione e si riducono in proporzione al reddito percepito per azzerarsi al raggiungimento del limite massimo. Il tutto passa in primis per la busta paga e gli adempimenti sono a carico del sostituto d'imposta.

Il quadro normativo

La legge di bilancio 2020 aveva previsto un fondo di 3.000 milioni di euro per la riduzione del cuneo fiscale sui redditi di lavoro dipendente (art. 1, c. 7, L. 160/2019), rinviando la normativa di dettaglio ad un successivo decreto attuativo.

Successivamente, il D.L. 3/2020 ha regolamentato la riduzione del cuneo fiscale per i redditi fino a 40.000 euro prevedendo due sistemi di calcolo:

- fino a 28.000 euro, qualora l'imposta lorda risulti capiente, il vecchio bonus fiscale di 80 euro mensili diventa un "trattamento integrativo" del valore di 100 euro;
- tra 28.000 e 40.000 euro è istituita una "ulteriore detrazione" di importo pari a 100 euro mensili per i redditi pari a 28.000 euro, valore che si riduce proporzionalmente fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro.

Il nuovo "trattamento integrativo"

Il funzionamento del nuovo "trattamento integrativo" è contenuto nell'art. 1 del D.L. 3/2020. Come spesso accade, si tratta di una norma transitoria "nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno del reddito"; dal punto di vista operativo questa indicazione è del tutto irrilevante atteso che l'art 1 contiene una norma a regime.

Nella sostanza il nuovo trattamento integrativo ripercorre, seppure con qualche novità, le logiche del vecchio bonus Renzi. Si riporta il confronto tra le norme:

Art. 13, c. 1-bis, Tuir	Art. 1 D.L. 05/02/2020, N. 3
Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.	1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

Le condizioni

Il "trattamento integrativo" viene riconosciuto al verificarsi di tre condizioni:

A) specifiche tipologie reddituali:

- lavoro dipendente con esclusione dei redditi da pensione e gli assegni equiparati. Sono compresi gli interessi e la rivalutazione ai sensi dell'art. 429 del cpc;
- soci di cooperative (art. 50, c. 1, lett. a), Tuir);
- compensi a carico di terzi (art. 50, c. 1, lett. b), Tuir);
- borse di studio (art. 50, c. 1, lett. c), Tuir);
- co.co.co./co.co.pro e altre collaborazioni tipiche (art. 50, c. 1, lett. c-bis), Tuir);
- remunerazioni ai sacerdoti (art. 50, c. 1, lett. d), Tuir);
- prestazioni di previdenza complementare ex D.Lgs. 124/1993 (art. 50, c. 1, lett. h-bis), Tuir);

- lavori socialmente utili (art. 50, c. 1, lett. l), Tuir);
- B) l'imposta lorda sui redditi sopra indicati capiente rispetto alle detrazioni per reddito di lavoro dipendente previste dall'art. 13, c. 1, del Tuir;
- C) il reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.

L'ammontare

L'importo del "trattamento integrativo" è pari a 600 euro per l'anno 2020 ed è riconosciuto per le prestazioni rese dal 1° luglio. Dal 2021 l'importo annuale è pari a 1.200 euro. Sostanzialmente il bonus è pari a 100 euro mensili anche se, in realtà, va rapportato ai giorni lavorati nel mese rispetto al semestre per l'anno 2020 e all'anno dal 2021.

Ne consegue che nell'anno 2020 si dovrà distinguere il primo semestre, nel quale calcolare solo il bonus fiscale di 80 euro, e il secondo semestre con il bonus di 100 euro applicando per ciascuno le specifiche regole di calcolo. Di fatto si dovranno fare conguagli distinti.

Si suggerisce di gestire separatamente i due istituti atteso che nella CU potrebbero essere richiesti in caselle separate.

Il sostituto d'imposta

Gli adempimenti competono, in prima battuta, al sostituto d'imposta il quale "riconosce in via automatica il trattamento integrativo" sulle retribuzioni erogate dal 1° di luglio. A fine anno procede al conguaglio.

La regola generale prevede, in modo chiaro, il riconoscimento automatico del trattamento integrativo senza che il dipendente debba presentare alcun tipo di richiesta. Rimanendo alla lettera della norma, non dovrebbero essere considerate le dichiarazioni presentate dai dipendenti di non applicazione del vecchio bonus fiscale in quanto si tratta di norme almeno formalmente diverse. Al contrario si potrebbero considerare i redditi comunicati atteso che questi ultimi, essendo un dato oggettivo, sono indipendenti delle disposizioni fiscali.

Tuttavia, a nostro avviso non si può sottovalutare la somiglianza tra il nuovo e il vecchio bonus. Sulla base di tale considerazione si potrebbe anche valutare di non riconoscere, medio termine, il trattamento integrativo a quei soggetti che, in passato, avevano chiesto la non applicazione del bonus fiscale di 80 euro. Il margine di potenziale errore si colloca nella fascia reddituale compresa tra i 26.600 e i 28.000 euro. In ogni caso, il dipendente che potesse beneficiare del trattamento integrativo potrà procedere in due diversi modi:

- chiedere al datore di lavoro il riconoscimento del trattamento integrativo comprensivo degli arretrati;
- recuperare il trattamento integrativo in sede di dichiarazione annuale.

Una ulteriore complicazione arriva in caso di conguaglio in quanto, se l'importo da recuperare è superiore a 60 euro, si dovrà rateizzare in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta il conguaglio. In altri termini, se il recupero fosse pari a 100 euro a seguito del conguaglio di dicembre si dovranno trattenere 12,50 euro al mese da dicembre a luglio.

Anche se la norma presta il fianco a difficoltà interpretative, sembra che la rateizzazione debba avvenire considerando sia il recupero del trattamento integrativo sia l'ulteriore detrazione prevista per i redditi da 28 a 40 mila euro.

Esempio

Reddito del mese di luglio: 2.100

Reddito annuale proiettato: $+2.100 \times 13 = 27.300$

Trattamento integrativo: $+ 600 : 184 \times 31 = 101,08$

(se il dipendente ha lavorato tutto il mese si può considerare l'importo fisso di 100 euro)

Esempio

In sede di conguaglio

Giorni lavorati 150 giorni

Reddito inferiore a 28.000 euro

Trattamento integrativo: $+ 600 : 184 \times 150 = 489,13$

Compensazione in F24

L'importo anticipato a titolo di trattamento integrativo viene recuperato in compensazione nell'F24 o nell'F24EP.

Con la risoluzione 35/E del 26/06/2020 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "1701" denominato "Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3";

"170E" denominato "Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3".

La nuova "ulteriore detrazione"

Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nel precedente paragrafo e compresi tra 28 e 40 mila euro (art. 2 del D.L. 3/2020), l'abbattimento del cuneo fiscale viene attuato attraverso l'introduzione di una "ulteriore detrazione" calcolata con le seguenti formule:

- se il reddito complessivo è compreso tra 28.000 e 35.000 euro

$$\text{ulteriore detrazione} = 480 + 120 \times \frac{35.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$$

- se il reddito complessivo è compreso tra 35.000 e 40.000 euro

$$\text{ulteriore detrazione} = 480 \times \frac{40.000 - \text{reddito complessivo}}{5.000}$$

Seppure la norma risulti molto scarna sembra potersi concludere che si tratta di una vera e propria detrazione che andrà ad abbattere l'Irpef lorda nel limite della capienza. Non sono quindi necessari codici specifici da utilizzare in F24.

Questa ulteriore detrazione, diversamente dal precedente trattamento integrativo, è finanziata solo fino al 31 dicembre 2020.

L'importo della detrazione deve essere rapportato alle prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. I giorni dovrebbero essere calcolati con lo stesso criterio previsto per le ordinarie detrazioni.

Esempio

Reddito del mese di luglio: 2.200

Reddito annuale proiettato: $+2.200 \times 13 = 28.600$ (fascia tra 28.000 e 35.000)

Ulteriore detrazione annuale: $480 + 120 \times (+35.000 - 28.600) : 7.000 = 589,71$

Ulteriore detrazione di luglio: $+ 589,71 : 184 \times 31 = 99,35$

Esempio

Reddito del mese di luglio: 2.800

Reddito annuale proiettato: $+2.800 \times 13 = 36.400$ (fascia tra 35.000 e 40.000)

Ulteriore detrazione annuale: $480 \times (+40.000 - 36.400) : 5.000 = 345,60$

Ulteriore detrazione di luglio: $+ 345,60 : 184 \times 31 = 58,23$

Il sostituto d'imposta

Trattandosi di un'ordinaria detrazione deve essere riconosciuta mensilmente dal sostituto d'imposta e soggetta a congruaggio di fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. Diversamente dalle ordinarie detrazioni, qualora il congruaggio determini una trattenuta superiore a 60 euro, l'importo dovrà essere recuperato in 8 otto rate.

Rimane da chiarire se l'ulteriore detrazione debba essere erogata in automatico dal sostituto d'imposta ovvero necessiti di una specifica richiesta da parte del dipendente. Il tema non è affatto scontato in quanto la norma, diversamente dall'automatismo previsto per il trattamento integrativo, nulla dispone in merito.

Il silenzio potrebbe essere motivato dal fatto che questa detrazione debba considerarsi "ulteriore" rispetto a quella prevista dall'art. 13 del Tuir (si tratta di una interpretazione affatto scontata). Se così fosse, si potrebbe dare attuazione alle regole previste per tale detrazione ovvero l'applicazione in automatico da parte del sostituto d'imposta senza che il dipendente debba presentare alcuna richiesta. Questo meccanismo è stato introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. e), del D.L. 70/2011 che ha modificato l'art. 23 del D.P.R. 600/1973. In tal senso si esprime la Circ. Ag. Entrate n. 15/2008: *"le detrazioni di cui all'art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d'imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l'applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva"*.

Qualora non si ritenesse sostenibile il collegamento tra la nuova "ulteriore detrazione" e le detrazioni previste dall'art. 13 del Tuir mancherebbe uno specifico obbligo per il dipendente di presentare un'apposita richiesta per ottenere il beneficio fiscale. Inoltre,

l'art. 2, comma 3, prevede che i "sostituti d'imposta (...) riconoscano l'ulteriore detrazione (...)". Secondo giurisprudenza consolidata l'utilizzo del verbo all'indicativo presente determina un obbligo. Si potrebbe quindi considerare legittimo il comportamento del sostituto d'imposta che riconosca la detrazione anche senza la relativa domanda.

Un altro tema afferisce alla possibilità di estendere anche alla nuova ulteriore detrazione la richiesta del dipendente di non applicare le detrazioni previste dall'art. 13 del Tuir. A tal fine si deve considerare che la detrazione spetta, seppure per importi decrescenti, per redditi fino a 55.000 euro. Atteso che l'ulteriore detrazione ha effetto fino a 40.000 euro si potrebbe concludere che la richiesta di non applicazione si possa estendere anche a questo nuovo caso.

Il reddito complessivo

Ai fini del calcolo del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione il reddito complessivo deve comprendere anche la quota dei redditi esenti previsti per i docenti e ricercatori di cui all'art. 44, c. 1, del D.L. 78/2010 e per i c.d. "impatriati" di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015. Inoltre, il reddito deve essere considerato al netto di quello per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale comprensiva delle relative pertinenze (art. 3, D.L. 3/2020).

Il vecchio bonus fiscale

Dal 1° luglio viene abrogata la norma sul vecchio bonus fiscale di 80 euro.